



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 415 del 15/05/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

227) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS ANZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROTELLI PAOLO FINO AL 10/04/2026, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEGUITI MARCO VALERIO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE LAUDANTE GIANMARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 19/03/2026

(Gara: VIRTUS ANZIO – O.I.R. del 15/03/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

Con delibera pubblicata il **19/03/2026** sul C.U. n. **330** del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **VIRTUS ANZIO – O.I.R. del 15/03/2026 – Campionato Prima Categoria**, irrogava le seguenti sanzioni:

INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ROTELLI PAOLO FINO AL 10/04/2026 perché “[.] al termine della gara colpiva con la bandierina un calciatore avversario [.]”.

SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEGUITI MARCO VALERIO PER 5 GARE perché “[.] a fine gara colpiva con un pugno un dirigente della squadra avversaria procurandogli fuoriuscita di liquido ematico [.]”.

SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAUDANTE GIANMARCO VALERIO PER 3 GARE perché “[.] al termine della gara, colpiva un calciatore avversario con un violento schiaffo al volto [.]”.

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo asserendo quanto segue: con riguardo alla posizione del dirigente Rotelli Paolo, contesta la sanzione dell'inibizione fino al 10.04.2026, deducendo che lo stesso non avrebbe posto in essere la condotta contestata, ma sarebbe stato, al contrario, coinvolto in una situazione di concitazione determinata dal comportamento di tesserati avversari.

Quanto al calciatore Laudante Gianmarco, la società evidenzia che la condotta sanzionata sarebbe maturata in un contesto di particolare tensione e quale reazione ad un precedente comportamento scorretto del calciatore avversario, chiedendo pertanto una riduzione della squalifica di tre gare irrogata dal Giudice Sportivo.

Con riferimento, infine, al calciatore Seguiti Marco Valerio, la reclamante contesta la ricostruzione contenuta nel referto arbitrale, sostenendo che il calciatore sarebbe intervenuto esclusivamente per soccorrere un proprio compagno e non avrebbe posto in essere la condotta violenta attribuitagli nei confronti del dirigente avversario. La società deduce altresì profili di irregolarità in ordine alla presenza del predetto dirigente nell'area interessata dai fatti.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, l'annullamento ovvero la riduzione delle sanzioni irrogate al dirigente Rotelli Paolo e ai calciatori Laudante Gianmarco e Seguiti Marco Valerio, con ogni conseguente statuizione.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 1 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Camera di consiglio.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale

Quanto alla posizione del dirigente Rotelli Paolo, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 137, comma 3, lett. b), C.G.S. stabilisce infatti che non sono impugnabili, salvo impugnazione del Presidente Federale, i provvedimenti disciplinari consistenti in inibizione per dirigenti fino ad un mese.

Nel caso di specie, al dirigente Rotelli Paolo è stata inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 10.04.2026. Trattandosi di sanzione contenuta nel limite di un mese previsto dalla richiamata disposizione, il relativo provvedimento non è autonomamente impugnabile dalla società reclamante.

Ne consegue che il reclamo, nella parte in cui investe la sanzione irrogata al dirigente Rotelli Paolo, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. b), C.G.S., restando assorbita ogni ulteriore valutazione sul merito delle censure formulate in relazione a tale posizione.

Con riferimento alla posizione del calciatore Seguiti Marco Valerio, risulta dal referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 C.G.S., chiaramente riconosciuto dall'arbitro nella zona antistante gli spogliatoi, durante un'ulteriore rissa che coinvolgeva numerosi calciatori e tesserati di entrambe le società. Secondo quanto riportato, dopo aver tenuto un atteggiamento minaccioso verso i tesserati ospiti, sferrava un violento pugno all'occhio sinistro del dirigente della società OIR, Sig. Mattia Cammilleri, causandogli una visibile fuoriuscita ematica. Successivamente veniva trattenuto e allontanato di forza dai dirigenti della squadra locale.

Emerge, altresì, che il calciatore n.1 8 della società locale, Laudante Gianmarco Valerio, dopo aver subito una condotta violenta da parte del calciatore ospite, reagiva al colpo subito rendendosi a sua volta responsabile di condotta violenta nei confronti del predetto avversario.

Ciò posto, Il reclamo merita parziale accoglimento, limitatamente alla posizione del calciatore Laudante Gianmarco Valerio, mentre deve essere confermata, per il resto, la decisione impugnata. Dagli atti ufficiali di gara, che ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva fanno piena prova circa i fatti ivi descritti, emerge che, al termine dell'incontro, si verificava una situazione di particolare concitazione sul terreno di gioco, con il coinvolgimento di diversi tesserati di entrambe le società.

In tale contesto, il calciatore Laudante Gianmarco Valerio veniva dapprima attinto da una condotta violenta posta in essere dal calciatore avversario Supino Clemente Diego e, solo successivamente, reagiva al colpo subito, rendendosi a sua volta responsabile di condotta violenta nei confronti del predetto avversario.

La condotta del Laudante, pur certamente censurabile e meritevole di sanzione disciplinare, deve quindi essere valutata tenendo conto del complessivo contesto fattuale in cui si è verificata e, in

particolare, della circostanza che essa sia stata posta in essere quale reazione immediata a un comportamento ingiusto altrui.

Ricorre, pertanto, l'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., secondo cui la sanzione disciplinare è attenuata quando il responsabile abbia agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Alla luce di tale circostanza, appare equo procedere a una rideterminazione della sanzione irrogata al calciatore Laudante, riducendola a due giornate di squalifica, in deroga al minimo edittale ordinariamente previsto dall'art. 38 C.G.S., (3 giornate o a tempo determinato) proprio in ragione dell'applicazione della predetta attenuante.

Diversa valutazione deve invece essere compiuta con riferimento alle ulteriori condotte oggetto della decisione impugnata, e in particolare alla posizione del calciatore Seguiti Marco Valerio.

Dal referto emerge infatti che il Seguiti, nella zona antistante gli spogliatoi e nel corso di un'ulteriore rissa che coinvolgeva numerosi tesserati, dopo aver tenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei tesserati ospiti, sferrava un violento pugno all'occhio sinistro del dirigente della società OIR, provocandogli una visibile fuoriuscita ematica.

Tale condotta presenta indubbia gravità, sia per le modalità dell'azione, sia per le conseguenze fisiche prodotte.

Non emergono, pertanto, con riferimento a tale episodio, elementi idonei a giustificare una riduzione della sanzione irrogata.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Rotelli Paolo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Laudante Gianmarco a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

257) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOOTBALL CLUB SABAUDIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NERONE CLAUDIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.141 SGS DEL 15/04/2026

(Gara: OLIMPIC MARINA – FOOTBALL CLUB SABAUDIA del 12/04/2026 – Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 383 del 24/04/2026

Con rituale reclamo, proponeva ricorso la A.S.D. Football Club Sabaudia per ottenere la riduzione della sanzione disciplinare, comminata nella misura della squalifica per 3 gare al tesserato Claudio Nerone.

Dagli atti di causa si evince il grave comportamento tenuto dal tesserato nei confronti del calciatore avversario Rasile Paolo Leonardo.

Questa Corte rileva che l'art. 61 CGS prescrive che *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* e che nel referto arbitrale risulta descritta la condotta del tesserato della reclamante.

Il reclamo pertanto appare privo di fondamento logico giuridico e pertanto deve essere respinto.

Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

256) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VINDEK GAETA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROCHEO SIMONE PER 7 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.367 LND DEL 16/04/2026

(Gara: SPANICI PRIVERNO – VINDEK GAETA del 12/04/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

La Società Vindex Gaeta impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato, per 7 gare, il proprio calciatore Simone Trocheo, per protestato reiteratamente nei confronti dell'arbitro ed al contempo tirato la sua maglia; alla notifica dell'espulsione, assumeva un comportamento irrisorio, tentava di avvicinarsi minacciosamente all'arbitro, ma veniva fermato dai propri compagni, ritardando, in tal modo, l'uscita dal terreno di gioco .

La Società, nel proprio ricorso, evidenziava che, da parte del calciatore, non vi era stata alcuna forma di violenza, ma solo una manifestazione, sia pur scomposta, di dissenso verso le decisioni arbitrali; pertanto concludeva chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, una riduzione della stessa.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 07/05/2026, esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante, ritiene di poter accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che al 45° minuto della seconda frazione di gioco, il calciatore Trocheo si avvicinava all'arbitro insultandolo e lamentosi di non aver ricevuto una decisione arbitrale favorevole per un (presunto) fallo di gioco subito, strattonandogli, al contempo, la maglia della divisa; alla notifica del provvedimento di espulsione, assumeva un comportamento irrisuoloso e ritardava l'uscita dal terreno di gioco, circostanza questa che si verificava solo grazie al comportamento dei propri compagni di squadra.

Orbene è evidente il disvalore della condotta irrisuolosa, reiteratamente posta in essere dal calciatore, nei confronti del direttore di gara, come è altrettanto evidente che tale azione non è mai sfociata in manifestazioni di violenza verso lo stesso (la trattenuta per la maglia dell'arbitro si riconduce ad una protesta scomposta finalizzata alla richiesta di attenzione); pertanto, alla luce di ciò, si ritiene, eccessiva la sanzione irrogatagli, la quale può essere, sia pur leggermente, ridotta in relazione all'effettiva gravità degli atti compiuti.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Trocheo Simone a 6 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA
STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**258) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI ARPINO, AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLINI LORENZO PER 4
GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
FROSINONE CON C.U. N.42 LND DEL 23/04/2026**

**(Gara: NUOVA BROCCOSTELLA – CITTA DI ARPINO del 19/04/2026 – Campionato Terza
Categoria Frosinone)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

La ASD Città di Arpino propone appello con il presente ricorso avverso la squalifica del calciatore Olini Lorenzo per quattro gare effettive, comminate dal giudice sportivo con il comunicato ufficiale citato in oggetto.

A sostegno di quanto sopra la reclamante pone in evidenza che il comportamento del calciatore in argomento, certamente deprecabile, non sarebbe tuttavia meritevole della sanzione inflitta.

L'espulsione del calciatore è avvenuta per aver detto all'arbitro "fatti i ***** tuoi", ed era relativa a quale pallone dovesse mettere in gioco tra i due che aveva a disposizione a pochi metri di distanza l'uno dall'altro.

Ritiene la reclamante che nella fattispecie il comportamento dell'atleta è da considerarsi meramente irrispettoso, privo tuttavia di ogni minaccia e di reiterazione spunto di reiterazione della condotta, privo inoltre di gesti offensivi e che comunque abbandonava il campo senza strascichi di sorta.

Pertanto la reclamante chiede che venga ridimensionata la squalifica inflitta al calciatore Olini Lorenzo.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ho letto ed esaminato con la dovuta attenzione sia il ricorso precedente che quanto ha scritto l'arbitro nel proprio referto in relazione a quanto realmente accaduto in campo.

In relazione a quanto sopra questo organo di giustizia sportiva si è reso conto che alcune lamentele poste in essere dalla reclamante possano essere parzialmente condivise.

In effetti la sanzione applicata al calciatore in argomento non può essere considerata come un comportamento oltraggioso o offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, sanzionabile quindi nella misura stabilita dall'articolo 36 comma uno del codice di giustizia sportiva, ma può semplicemente essere ricondotta ad una plateale protesta pur citata due volte certamente censurabile ma nel contesto riconducibile a una forma irrispettosa nei confronti dell'arbitro stesso.

Ciò detto questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Olini Lorenzo a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

263) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS FAITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.392 LND DEL 30/04/2026

(Gara: VIRTUS FAITI – CITTA DI FORMIA CALCIO del 25/04/2026 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 403 del 08/05/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Virtus Faiti;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti.

Altresì, è da rilevare che ai sensi di quanto previsto dall'art.73, comma 3 del C.G.S. “non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.”. Al riguardo, si ribadisce che il ricorso in primo grado non rispecchiava i requisiti previsti dal CU. n. 155/A della FIGC del 05/02/2026, c. 1, secondo paragrafo; nello specifico, si evidenzia che le motivazioni del ricorso sono state trasmesse in data 28/04/2026, anziché entro le ore 15:00 del giorno 27/04/2026, come previsto dal CU sopracitato e, pertanto, veniva regolarmente dichiarato inammissibile dal Giudice sportivo territoriale.

Per mero tuzionismo, infine, si segnala che il reclamo sarebbe stato comunque infondato nel merito: difatti, ai sensi di quanto previsto dall'art.21, comma 4 del C.G.S. “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva.”.

Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì 15 maggio 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato